

CRISI D'IMPRESA

Il contenuto della relazione redatta dal curatore fallimentare

di Andrea Rossi

Il curatore fallimentare, entro **sessanta giorni** dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle **cause e circostanze** del fallimento, sulla **diligenza** del fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla eventuale **responsabilità** del fallito o di terzi (compreso l'organo di controllo), precisando inoltre tutte quelle informazioni che possano essere utili anche ai fini delle indagini preliminari in **sede penale**.

Dall'analisi del contenuto del primo comma dell'[articolo 33 L.E.](#), si evince che la **relazione** che deve predisporre il curatore fallimentare è notevolmente complessa e, come tale, è opportuno che sia suddivisa in differenti sezioni. In modo particolare, una **prima sezione** dovrà esporre la storia della società, evidenziando soprattutto i **principali accadimenti** intercorsi negli ultimi esercizi, quali operazioni straordinarie di acquisizione, dismissione, fusione, scissione, cessione di azienda, cessione di crediti, rilascio fideiussioni, ricorso al credito, etc.; non si tratta pertanto di una semplice descrizione storica, quanto di una analisi degli accadimenti degli ultimi esercizi che in qualche modo possano avere **compromesso** (o estromesso) gli attivi sociali o **aggravato** il passivo, il tutto a scapito dei creditori.

Una **seconda sezione** della relazione deve essere dedicata alla verifica delle **scritture contabili**, dei **bilanci** e dei **libri sociali** (compreso quello dell'organo di controllo), quali fonti pregnanti nell'individuazione delle cause e delle circostanze del dissesto; l'analisi dei bilanci, soprattutto se comparata con i dati consuntivi dell'ultimo quinquennio, permette di verificare l'andamento del volume degli affari e del costo del venduto, l'andamento dell'esposizione debitoria verso fornitori, banche, erario, dipendenti nonché le movimentazioni intercorse nelle immobilizzazioni, nel magazzino e nel patrimonio netto. L'**analisi comparata** dei dati storici di bilancio, assieme ad una opportuna **verifica documentale**, consente al curatore di meglio comprendere in **quale esercizio** era possibile **ipotizzare il preludio allo stato di insolvenza** e, conseguentemente, verificare le azioni poste in essere dall'organo amministrativo (oltre che dall'organo di controllo) per tutelare il patrimonio sociale. L'analisi andamentale dei **dati storici di bilancio**, permette inoltre al curatore di capire in quale esercizio sociale si possa essere formato un possibile **deficit patrimoniale**, al fine di individuare eventuali **profili di responsabilità** in capo all'organo amministrativo e di controllo.

Una **terza sezione** deve essere finalizzata a verificare se gli amministratori abbiano rispettato gli obblighi di diligenza quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. la **convocazione** senza indugio dell'**assemblea** dei soci, laddove le perdite abbiano eroso in tutto o in parte il patrimonio, ex articoli 2446 e 2447;

2. la corretta **redazione** dei bilanci di esercizio;
3. la corretta applicazione di norme tributarie, previdenziali o di leggi dello Stato;
4. la disciplina del **conflitto di interessi**.

Inoltre, la relazione redatta ai sensi dell'[articolo 3 L.F.](#) deve fornire al magistrato tutte quelle informazioni che possano essere utili anche ai fini delle **indagini preliminari** in sede **penale**; infatti dalle verifiche documentali, nonché dalla comparazione dei dati di bilancio, il curatore deve verificare la sussistenza di possibili fattispecie aventi rilevanza penale quali:

1. l'**aggravio** del proprio dissesto ([articolo 217, 1 comma, n. 4, L.F.](#));
2. il **concorso** al dissesto della società ([articolo 217, 1 comma, n. 2, L.F.](#));
3. le **false comunicazioni** sociali;
4. la **bancarotta fraudolenta patrimoniale** ([articolo 216, n. 1, L.F.](#)), che comporti una distrazione, un occultamento o dissipazione del patrimonio in danno ai creditori;
5. la **bancarotta fraudolente documentale** ([articolo 216, 1 comma, n. 2, L.F.](#)), che comporti una sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri sociali e/o delle scritture contabili obbligatorie, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
6. la **bancarotta preferenziale** (.), che comporti una violazione della *par condicio creditorum*, a seguito di pagamenti preferenziali a vantaggio di alcuni creditori ed a scapito degli altri.

La relazione ex articolo 33 predisposta dal curatore, viene **depositata** presso la cancelleria del tribunale ed il giudice delegato dispone la **segregazione** delle parti relative (i) alla **responsabilità penale** del fallito, (ii) alle **responsabilità penali** di terzi, (iii) alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari nonché (iv) alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito; copia della relazione, nel suo testo integrale, viene **trasmessa** d'ufficio al **pubblico ministero**.

Oltre alla relazione che deve essere predisposta entro **sessanta giorni** dalla propria nomina, il curatore, ogni **sei mesi**, redige altresì un **rapporto riepilogativo** delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la **prima relazione**, accompagnato dal **conto della sua gestione**; tale rapporto riepilogativo viene inviato (i) al **comitato dei creditori**, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo (ii) all'ufficio del Registro delle imprese, (iii) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni, per mezzo della posta certificata.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

ONEDAY MASTER

IL CONCORDATO FALLIMENTARE E LE “ALTRE” SOLUZIONI ➤

Firenze

Milano